



COMUNE DI LAVENO MOMBELLO

Provincia di Varese

Via Roma 16/A - C.A.P. 21014 - Tel. 0332 625511 - Fax 0332626042

www.comune.laveno.va.it

Codice Fiscale / Partita I.V.A 00213100126

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 17 del 29/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

L'anno 2020, addì **ventinove** del mese di **Giugno** alle ore **20:30**, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in seguito ad avvisi scritti di convocazione nei modi e termini prescritti dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal Sindaco **Ercole Ielmini** e con l'assistenza del **IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Amato Carla**.

Tenuto conto dei presenti all'appello iniziale, nonché delle successive presenze e assenze, all'inizio della trattazione del presente argomento risultano presenti:

N.	<u>Cognome e Nome</u>	Presenti
1	Ielmini Ercole	SI
2	Bevilacqua Paola Sabrina	SI
3	Lange' Valerio	NO
4	Anania Francesco	SI
5	Paglia Luigi Tommaso	SI
6	Rodari Enrico	SI
7	De Vitto Isabella Rosa	SI
8	Reggiori Alvaro	SI
9	Martinoli Gian Piero	NO
10	Giacon Graziella	NO
11	De Bernardi Giancarlo	NO
12	Besana Giuliano	SI
13	Biddau Libero Antonio	NO

PRESENTI : 8

ASSENTI : 5

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e, secondo l'ordine del giorno, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Il dibattito della seduta consiliare è integralmente registrato - a cura del dipendente Paolo Andrea De Antoni - Operatore Amministrativo del Settore Segreteria - ed oggetto di relativo verbale di trascrizione.

Sono presenti i responsabili di settore: Alessandro Alberti, Bruno Bresciani, Andrea Ielmini, Marisa Lenardon e Viviana Splendori

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29 giugno 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 20.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le seguenti aliquote e detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2019:

- **aliquota di base:** **10,6%**
da applicarsi a tutti gli immobili non espressamente assoggettati a diversa aliquota;
- **aliquota per gli immobili iscritti o iscrivibili in catasto edilizio urbano nelle categorie catastali: C/1(negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fine di lucro), nel gruppo catastale D, esclusi i fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione con finalità di lucro), e nel gruppo catastale B** **9,5%**
- **aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP:** **6,0%**
- **aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, come definiti dall'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9, nonché per l'unità assimilata all'abitazione principale dal regolamento comunale IMU - articolo 10, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata:** **6,0%**

Detrazione: Euro 200,00, per l'abitazione principale, nonché per l'unità assimilata all'abitazione principale dal regolamento comunale imu.

La detrazione si applica anche agli alloggi adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o

dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 20/12/2018 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- Aliquota dell'1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011
- Aliquota dello 0 (zero) per mille, ossia azzeramento dell'aliquota di base prevista dall'art. 1, comma 676, della legge n. 147 del 2013, per tutte le fattispecie di immobili (fabbricati e aree edificabili), diverse da quella di cui al punto precedente

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, convertito con modifiche dalla legge 26/02/1994 n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della

maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Visto:

- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- il decreto del Ministro dell'Interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- l'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha fissato al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno 2020;
- l'art. 138 D.L. 19 maggio 2020 n. 34 che abroga la disciplina derogatoria del termine per l'approvazione delle aliquote IMU, delle tariffe Tari e dei rispettivi regolamenti per il 2020, dal quale ne consegue che la scadenza per l'intera politica fiscale del Comune è fissata al 31 luglio 2020;

Ritenuto necessario, nell'ambito delle politiche finanziarie di questa Amministrazione tese al mantenimento degli equilibri di bilancio, stabilire le aliquote da applicare all'imposta in oggetto a decorrere dal corrente anno 2020 mantenendo le differenziazioni e le agevolazioni già in essere nell'anno 2019;

- **aliquota di base:** **10,6‰**
da applicarsi a tutti gli immobili non espressamente assoggettati a diversa aliquota;
- **aliquota per gli immobili iscritti o iscrivibili in catasto edilizio urbano nelle categorie catastali: C/1(negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fine di lucro), nel gruppo catastale D, esclusi i fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione con finalità di lucro), e nel gruppo catastale B** **9,5‰**
- **aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP:** **6,0‰**
- **aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:** **0,0‰**
- **aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale** si cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, convertito in legge 133/1994 **1,0‰**
- **aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze**, come definiti dall'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, **limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9, nonché per l'unità assimilata all'abitazione principale dal regolamento comunale IMU - articolo 10, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che**

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: **6,0%**

Detrazione: Euro 200,00, per l'abitazione principale, nonché per l'unità assimilata all'abitazione principale dal regolamento comunale imu.

La detrazione si applica anche agli alloggi adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

Richiamati i seguenti atti deliberativi:

- la delibera consiliare n. 56 del 19.12.2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;
- la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 3.2.2020 all'oggetto "Piano esecutivo di gestione 2020/2022 e della Performance 2020";

Visto l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.*

Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Visto altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma.";*

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/2/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel portale del

federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

Visto l'art. 15-*bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alcune regole che si affiancano a quelle di carattere speciale già vigenti per gli atti relativi a determinati tributi;

Vista altresì la circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019, data la complessità del *corpus* normativo che ne deriva, frutto della stratificazione nel tempo di molteplici interventi legislativi, con la quale si è ritenuto opportuno fornire un quadro riepilogativo delle disposizioni che disciplinano la materia, anche nell'ottica di operare una ricognizione degli obblighi di trasmissione degli atti cui devono adempiere gli Enti Locali;

Ritenuto di riservarsi l'approvazione delle opportune modifiche a seguito dell'eventuale approvazione di norme legislative sopravvenienti;

Terminata la relazione del Sindaco;

Preso atto degli interventi dei Consiglieri Comunali, come risultano dalla trascrizione della registrazione della seduta e del relativo verbale;

Udita la precisazione del Segretario Generale Dott.ssa Carla Amato, che precisa come l'articolazione tariffaria rimane identica, ma che siccome è stata soppressa la TASI, che nel Comune di Laveno Mombello la TASI era prevista nella misura dell'1 x 1000 per cui rispetto alla proposta di delibera viene aggiunta, per mantenere la stessa conformazione dell'anno scorso, l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 3 bis del DL 597/93 convertito in legge 133, pari all'1 x 1000, che era appunto la TASI precedente applicata dal Comune di Laveno Mombello.

Non essendovi ulteriori interventi;

Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, in merito alla competenza dell'organo deliberante;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'Ente n. 12 del 22.06.2020, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i seguenti pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 147 bis, comma 1 del DL.vo 18.8.2000 n. 267 e s.i. e m., rispettivamente:

- dal Segretario Comunale in assenza del Responsabile del Settore Gestione Entrate, in ordine alla regolarità tecnica,
- dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il D.Lgs.vo n° 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Disposto dal Sindaco di procedere mediante votazione palese per alzata di mano, ed avendo l'esito della stessa, dato il seguente risultato:

voti favorevoli numero 7;
voti contrari numero 1: il Consigliere Comunale Giuliano Besana;
astenuti numero zero;
su numero 8 presenti,
assenti n. 5: i Consiglieri Comunali Langè Valerio, Martinoli Gian Piero, Graziella Giacom, Giancarlo De Bernardi e Libero Antonio Biddau;

D E L I B E R A

1. Di approvare, sulla base delle valutazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano, le seguenti aliquote per l'anno 2020, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU): mantenendo le differenziazioni e le agevolazioni già in essere nell'anno 2019;

- **aliquota di base:** **10,6%**
da applicarsi a tutti gli immobili non espressamente assoggettati a diversa aliquota;

- **aliquota per gli immobili iscritti o iscrivibili in catasto edilizio urbano nelle categorie catastali: C/1(negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fine di lucro), nel gruppo catastale D, esclusi i fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione con finalità di lucro), e nel gruppo catastale B:** **9,5%**

- **aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP:** **6,0%**

- **aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:** **0,0%**

- **aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale** si cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, convertito in legge 133/1994: **1,0%**

- **aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, come definiti dall'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9, nonché per l'unità assimilata all'abitazione principale dal regolamento comunale IMU - articolo 10, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata:** **6,0%**

□ Per abitazione principale, come definita dall' articolo 13 comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii, s'intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il proprietario o titolare di

diritti reali di godimento e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

□ Per pertinenze, come definite dall'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo

2. **Di determinare, per l'anno 2020, la detrazione d'imposta di euro 200,00 per l'abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze,** prevista dall'articolo 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii.

La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La suddetta detrazione si applica anche:

- **all'unità immobiliare e pertinenze della stessa, assimilata all'abitazione principale dal regolamento comunale IMU , articolo 10, e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;**
- **agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.**

3. **Di dare atto che:**

- i valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) sono quelli stabiliti con delibera della Giunta comunale n. 60 del 13.8.2014.
- i terreni agricoli sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, in quanto il Comune di Laveno Mombello è compreso nell'elenco di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

4. **Di riservarsi** l'approvazione delle opportune modifiche a seguito dell'eventuale approvazione di norme legislative sopravvenienti.

5. **Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it,** ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2014 n. 214 e ss.mm.ii, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34 del 2019 che ha introdotto il comma 15-ter nell'art.13 del D.L. n. 201/2011;

6. **Di pubblicare** sul sito internet www.finanze.gov.it la presente deliberazione quale condizione di efficacia della stessa ed applicabile per l'anno a cui si riferisce - e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui

all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 - a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno;

7. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;
8. Di dare atto altresì che a seguito all'abolizione avvenuta con la Legge n. 160 del 27.12.2019 con decorrenza 2020 delle disposizioni relative all'IMU e TASI, le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 54 e 55 del 19.12.2019 adottate sulla base dei presupposti normativi abrogati non producono alcun effetto;

Successivamente,
stante l'urgenza di dare applicazione al presente provvedimento;
disposto dal Sindaco di procedere mediante votazione palese per alzata di mano, ed avendo l'esito della stessa, dato il seguente risultato:
voti favorevoli numero 7;
voti contrari numero 1: il Consigliere Comunale Giuliano Besana;
astenuti numero zero;
su numero 8 presenti,
assenti n. 5: i Consiglieri Comunali Langè Valerio, Martinoli Gian Piero, Graziella Giacon, Giancarlo De Bernardi e Libero Antonio Biddau;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs 267/2000 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Ercole Ielmini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Amato Carla

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta e si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, al registro n. 967/2020, dal 15/07/2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, a tutto il 30/07/2020, e che della medesima viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi di legge.

p. IL MESSO COMUNALE
De Antoni Paolo
L'INCARICATO
F.to Maria Pia Casadei

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA RIPUBBLICAZIONE

Si attesta e si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, al registro n. _____, dal 15/07/2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, a tutto il 30/07/2020.

IL MESSO COMUNALE
De Antoni Paolo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Amato Carla

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Laveno Mombello
15/07/2020

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
Bruno Bresciani